



COMUNE DI SONNINO

PROVINCIA DI LATINA
PIAZZA GARIBALDI, 1 - 04010 SONNINO (LT)

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 06.12.2017	OGGETTO:	Approvazione Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali.
---------------------------------	-----------------	---

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno **06** del mese di **DICEMBRE** alle ore 11,00 nella sala dell'Auditorium Comunale in via L. Valleriani.

Alla **PRIMA** convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, oltre al Sindaco Sig. **DE ANGELIS Luciano**, i consiglieri:

CONSIGLIO COMUNALE	Pres.	Ass.	CONSIGLIO COMUNALE	Pres.	Ass.
De Angelis Luciano Sindaco	■		Manzi Maria Grazia		■
Celani Gianni	■		Del Monte Giulio	■	
Dei Giudici Giovanni	■		Bernardini Antonio	■	
Iacovacci Simona	■		Magnarelli Lorenzo		■
Verdone Patrizia	■				
Natalini Pierluca	■				
Carroccia Gianni	■				

Assegnati n. 10 + 1 (il Sindaco), in carica n. 11.

Presenti n. **8 + 1** Assenti **2**

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Stefano Polselli**. La seduta è **pubblica**.

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

Preso atto che all'inizio della trattazione del presente argomento sono presenti in aula n. 8 Consiglieri, oltre il Sindaco, quali risultano dal frontespizio che precede, il Presidente del Consiglio Comunale Sig.ra **Iacovacci Simonetta** dichiara aperta la discussione e, a seguito di espressa richiesta, cede la parola all'Assessore Dei Giudici affinché ne esponga il contenuto.

In seguito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 117, sesto comma, Costituzione, per il quale i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Richiamato al riguardo anche l'art. 7 del T.U.E.L. , il quale testualmente prevede che *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni;*

Visto l'art.12, comma 2, della legge N.127/97 (c.d. L. “Bassanini bis) il quale intervenendo in materia di alienazioni di beni immobili di proprietà pubblica stabilisce che: *“I Comuni e le Province possono procedere alle alienazione del proprio patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n.783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con R.D. 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico - contabile. A tale fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.”;*

Considerato che la ratio della suddetta norma, in ossequio al principio di autonomia regolamentare degli Enti Locali, è quella di consentire ai medesimi di derogare alla disciplina statale, ma pur sempre all'interno degli invalicabili confini del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e contabile, del perseguimento di interessi pubblici e, in particolare, dei criteri di trasparenza e pubblicità;

Evidenziato che: i soli beni alienabili sono quelli ascrivibili alla categoria del patrimonio disponibile, non potendo, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 822 e 823 del Codice Civile, essere oggetto di cessione i beni demaniali ed i beni indisponibili, fino a quando i medesimi siano in concreto destinati ad una funzione pubblica;

Considerato che, attualmente, il Comune di Sonnino risulta sprovvisto di un regolamento che regoli i procedimenti inerenti l'alienazione di beni immobili comunali appartenenti al patrimonio disponibile;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto lo schema di Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali nel testo predisposto dagli uffici comunali e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Sottolineato che scopo del presente regolamento è quello di individuare le concrete modalità di dismissione dei beni costituenti il patrimonio immobiliare disponibile e, in particolare, dei cespiti non più utilizzati per fini istituzionali, non redditizi o che richiedono interventi manutentivi eccessivamente onerosi, gli adempimenti procedurali relativi alle decisioni programmatiche e istruttorie da adottare per la vendita e le procedure negoziali;

Constatato che il Regolamento, nel disciplinare gli adempimenti propedeutici agli atti di vendita, assicura al procedimento criteri di trasparenza mediante adeguati sistemi di

pubblicizzazione dei beni posti in vendita, affinché gli effettivi potenziali acquirenti possano acquisire le necessarie informazioni e sviluppare, salvo le specifiche eccezioni previste, tra loro un adeguato confronto concorrenziale;

Dato atto che nel procedimento di alienazione dei beni patrimoniali, il Consiglio Comunale, organo al quale è demandata la competenza in ordine all'autorizzazione all'adozione dei procedimenti di alienazione dei beni ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera I, del D.Lgs. n. 267/2000, provvederà, tra l'altro

a) ad approvare i piani delle valorizzazioni ed alienazioni immobiliari;

b) a deliberare in ordine alla verifica della quantità e la qualità delle aree e dei fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n.127 recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modifiche ed integrazioni; Visto il T.U.E.L. n.267/2000 ed in particolare l'art. 7 che riconosce l'autonomia regolamentare agli Enti Locali;

Visti:

- il vigente Statuto;

- il vigente regolamento di contabilità;

- il D.Lgs 18.8.2000 n.267;

- l'art. 58 della legge n. 133/2008 di conversione del Decreto Legge n. 112/08, successivamente integrato dall'art.3, comma 6, del D.L. n.98/2011, convertito nella legge n.111/2011, a sua volta modificato dall'art.27 della legge n.214/2011

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n. 267, da parte dei Responsabili di Servizio competenti;

con votazione unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente provvedimento;

DI APPROVARE il Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali, che si compone di n. 22 articoli, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni precedente norma e/o regolamentazione in merito alla alienazione di beni immobili comunali;

DI DARE ATTO che il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

DI DICHIARARE, con separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli

effetti dell' articolo 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere in merito.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale N. 26 DEL 06.12.2017
PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N.267 avente per

Oggetto: Approvazione Regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:
Comma 1° - art. 49 D.Lgs. n.267/2000

FAVOREVOLE

data
06/12/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to geom. Antonio DEI GIUDICI
firma

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: **FAVOREVOLE**

data
06/12/2017



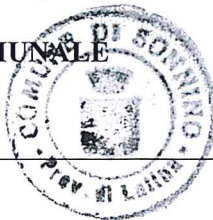
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dott.ssa Benedetta Tramentozzi
firma

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Simona Iacovacci



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Polselli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. _____ Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 8 FEB. 2018 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Polselli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano Polselli

alla Residenza Comunale li, 8 FEB. 2018

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

☒ Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data 8 FEB. 2018.

8 FEB. 2018

li,

☐ La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi del 4° comma dell'art.134 D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li,



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Polselli



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Stefano Polselli

REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 06-12-2017

ART. 1

PROGRAMMAZIONE ALIENAZIONI

1. Il Consiglio Comunale, su proposta dell'Ufficio Tecnico, individua i singoli immobili ricadenti nel territorio non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali ed approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobili.
2. Tale deliberazione vale con atto fondamentale programmatico e autorizzativo, ai sensi dell'art. 42 comma 2, lett. L) del decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le alienazioni di beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile, qualora non siano stati inseriti nel piano di cui all'art. 1, e/o ricorrano le condizioni di cui all'art. 16 del presente regolamento, sono di competenza del Consiglio Comunale.
2. In presenza dell'atto consiliare di cui all'art. 1 la competenza spetta alla Giunta Comunale in ordine all'aggiornamento, ove necessario, del valore di stima.
3. L'adozione delle procedure di esecuzione di quanto stabilito dagli organi di indirizzo politico e di competenza del responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 4.

ART. 3

VALUTAZIONE

1. I beni da alienare vengono preventivamente valutati al più probabile valore di mercato per i beni di caratteristiche analoghe sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene stesso, preferibilmente a cura dell'ufficio del patrimonio, **mediante perizia di stima da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale**. Ai fini della stima, in casi particolarmente complessi è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, previa adozione di apposito provvedimento di incarico. L'Ufficio patrimonio può stabilire di avvalersi anche dell'Agenzia del Territorio.
2. Il valore stimato è la base per la successiva gara.

ART. 4

RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

1. A norma del vigente Regolamento di per l'alienazione dei beni immobili comunali, Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è il Responsabile dell'Area Tecnica.
2. Il Responsabile unico del procedimento cura tutte le attività necessarie all'alienazione dei beni, a partire dalla predisposizione del piano di cui al comma 1, quest'ultima incombenza dovrà essere effettuata in collaborazione con il Responsabile dell'Area Finanziaria.

ART. 5

PROVENIENZA DEI BENI

1. L'inserimento del bene nell'elenco di cui al comma 1, ha effetto dichiarativo della proprietà disponibile, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del CC, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

ART. 6

PERMUTA

1. Quando concorrono speciali circostanze di convenienza o di utilità generale da indicarsi in una delibera consiliare, è possibile permutare a trattativa diretta il bene immobile di proprietà comunale con altri beni

immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati sulla base della perizia di stima di cui al precedente art. 1, comma 2, che ne attesti l'equivalenza di valore.

ART. 7

FORME DI GARA

1. Ai sensi dell'art. 12 della Legge 127/1997 sono assicurati, per la scelta del contraente, criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare le offerte.

2. I contraenti vengono individuati mediante:

a) Procedura aperta, col sistema del massimo rialzo sul prezzo estimativo dei beni riportato nel bando da esprimere con offerte segrete, in busta chiusa sigillata;

b) Procedura negoziata per i seguenti casi:

- Procedura aperta deserta, purchè il prezzo e le condizioni del bando di gara non siano variati se non a tutto vantaggio del Comune;
- Quando l'alienazione ha oggetto beni il cui valore di stima risulti inferiore a € 50.000,00;
- Motivi d'urgenza debitamente esplicitati;
- Qualora, trattandosi di fondi interclusi, reliquati stradali sdemanializzati o, comunque immobili per i quali è dimostrabile che non vi sarebbero pluralità di offerte, sempre che il prezzo non sia inferiore a quello di mercato. c) Diretta alienazione nei seguenti casi:
- Art. 128, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006;
- Quando l'alienazione sia disposta nei confronti di enti pubblici ovvero associazioni senza scopo di lucro se l'acquisto dell'immobile da parte di questi ultimi sia rivolto a soddisfare esigenze di pubblica utilità;
- Qualora il valore del bene non sia superiore a € 20.000,00.

ART. 8

INDIZIONE

1. La gara viene indetta previa determinazione del responsabile Unico del procedimento. Detto atto deve contenere quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la determina, tra l'altro, deve individuare il bene da alienare, approvare il bando di gara o la lettera di invito ed impegnare la spesa per la pubblicità del bando se occorre.

ART. 9

PUBBLICITA'

1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità delle gare.

2. I bandi vanno pubblicati per almeno 20 gg consecutivi:

a) All'albo pretorio comunale ON LINE, all'albo pretorio di almeno 5 Comuni limitrofi, con manifesti da affiggere negli appositi spazi comunali, nonché sul SITO WEB del Comune, qualora si tratti di alienazioni di beni di valore inferiore a € 200.000,00.

b) Agli albi e sul sito previsti di cui al punto a) e per estratto su quotidiano a diffusione locale qualora si tratti di alienazioni di beni di valore compreso tra € 201.000,00 e € 350.000,00;

c) Nei luoghi previsti al punto b) e per estratto su quotidiano a diffusione nazionale qualora si tratti di alienazioni di beni il cui valore sia superiore a € 351.000,00.

ART. 10

BANDO/LETTERA D'INVITO

1. Il bando di gara o la lettera di invito deve contenere come requisiti minimi, i seguenti:

- I beni da vendere, la loro situazione e provenienza;
- Il prezzo estimativo a base di gara e i termini per il pagamento;

- I diritti e i pesi inerenti al fondo;
- L'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo in cui si procede alla gara;
- Gli uffici presso i quali sono visionabili e ritirabili in copia, gli atti di gara;
- L'ammontare della cauzione, l'introito e lo svincolo della stessa;
- Il metodo di gara; • L'indicazione che si farà luogo ad aggiudicazione quand'anche si presenti un solo offerente, la cui offerta sia in aumento rispetto al prezzo a base di gara;
- Eventuali garanzie bancarie per attestare la situazione economico finanziaria degli offerenti;
- Per le persone giuridiche, l'iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- In caso di Società, la composizione societaria e la rappresentanza legale;
- La possibilità di ammettere offerte per procura. Le procure devono essere formate per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. Qualora le offerte vengano presentate in nome di più persone, queste si intendono solidamente obbligate;
- La data ultima e le modalità di presentazione dell'offerta;
- Le modalità di compilazione dei documenti, dichiarazioni e attestazioni, delle offerte, e le modalità di imbustamento e sigillatura;
- L'indicazione delle cause che comportano l'esclusione dalla gara;
- L'indicazione che il recapito dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- L'indicazione espressa di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge n. 689/81;
- Il periodo di decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta;
- Il responsabile unico di procedimento;
- Il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i;

ART. 11

URGENZA

1. In caso d'urgenza tutti i termini previsti del presente regolamento sono abbreviabili sino alla metà.
2. Il provvedimento col quale si indice la gara deve motivare espressamente le ragioni della urgenza.

ART. 12

SVOLGIMENTO DELLE GARE

1. Le gare si svolgono presso i locali specificati nel bando e nella lettera d'invito, entro 3 gg. dalla data di pubblicazione del bando.
2. Le gare sono pubbliche e chiunque può presenziare allo svolgimento delle operazioni.
3. Alla comparazione delle offerte pervenute provvede il responsabile unico di procedimento, il quale può, se lo ritenga opportuno, farsi assistere da 2 testimoni, scelti preferibilmente tra il personale interno dell'Ente, del quale uno funge da segretario verbalizzate.

Art.13

OFFERTE

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all'aggiudicazione definitiva. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte.

2. Non sono ammesse offerte non presentate secondo le modalità stabilite nel bando o nella lettera d'invito, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.
3. L'aumento deve essere indicato in misura percentuale sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l'indicazione più conveniente per il Comune.
4. Il bando di gara potrà prevedere una offerta percentuale minima in aumento.

Art.14

PROCEDURA NEGOZIATA

1. Nel caso di procedura negoziata le norme di gara sono contenute nella lettera d'invito a presentare offerta.
2. Le buste vengono aperte pubblicamente.
3. I termini per la presentazione delle offerte nelle procedure negoziate non possono essere inferiori ai 10 giorni.
4. Nel caso di procedura negoziata diretta, l'alienazione del bene avviene sulla base delle trattative direttamente condotte con l'acquirente.

Art.15

VERBALE

1. Dello svolgimento e dell'esito della gara viene redatto apposito verbale anche in forma sintetica, che si conclude con l'aggiudicazione provvisoria.
2. Il verbale non tiene luogo di contratto. Il passaggio di proprietà del bene avviene, pertanto, con la stipulazione del successivo atto notarile, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, previa effettuazione della verifica d'ufficio da parte del R.U.P. del possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti autodichiarati in sede di gara.
3. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara.

ART. 16

TRATTATIVA PRIVATA

1. E' ammessa la trattativa privata diretta anche con un solo soggetto, qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene o del diritto reale di godimento da alienare rendano non praticabile per il Comune il ricorso al sistema dell'asta pubblica, ovvero nei casi in cui l'alienazione del bene avvenga a favore di Enti Pubblici o di diritto pubblico.
2. La trattativa privata è, altresì, consentita qualora il valore di stima dell'immobile sia pari o inferiore a € 200.000, nei seguenti casi:
 - a) nei casi in cui sia stata effettuata l'asta pubblica e la stessa sia stata dichiarata deserta, ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso delle trattative fino ad un massimo del 20%;
 - b) nei casi in cui il bene da alienare sia costituito da aree e/o relitti che non rivestano alcun interesse per il Comune, e queste siano intercluse e/o raggiungibili attraverso la proprietà di un solo confinante. Qualora siano interessati più soggetti confinanti, si ricorre alla trattativa privata tra i medesimi;
 - c) nei casi in cui l'interesse all'acquisto del bene sia circoscritto ad un unico proprietario confinante ed il valore del bene non sia superiore ad € 50.000,00;
 - d) quando il soggetto, titolare di un contratto di locazione o di concessione ovvero in qualità di proprietario superficario o di qualsivoglia diritto reale di godimento è interessato all'acquisto del bene o alla trasformazione del diritto di superficie in proprietà;

e) quando l'alienazione avviene a seguito di un accordo transattivo a definizione di una vertenza giudiziaria ed il bene da alienare sia in rapporto con la vertenza stessa;

f) quando per la natura, la morfologia, l'ubicazione o le dimensioni del bene vi sia un solo soggetto cui l'acquisto può interessare ;

g) quando il Comune può ottenere la proprietà di un bene di terzi o la costituzione di particolari servitù, attraverso la permuta con un bene immobile comunale, senza dover ricorrere alla procedura espropriativa, fermo in ogni caso il disposto di cui al successivo art. 16.

h) qualora trattasi di beni a bassa redditività e/o con gestioni particolarmente onerose.

i) a favore di soggetti privati che ne assicurino la destinazione ad iniziative di pubblico interesse o di notevole rilevanza sociale.

3. I beni immobili oggetto di vendita mediante trattativa privata diretta non sono soggetti alle forme di pubblicità di cui al precedente art. 9.

Art.17 CONTRATTO

1. La vendita viene perfezionata con contratto di rogito soggetto a registrazione e trascrizione.
2. Il contratto viene rogato da notaio scelto dalla controparte, dovendo questa affrontare le spese contrattuali ed erariali.
3. In ogni caso la vendita viene stipulata a corpo e non a misura.

ART. 18 GARANZIA

1. Il Comune garantisce l'evizione all'acquirente e la piena titolarità e libertà dei diritti venduti, dichiarando la sussistenza o meno di pesi e formalità pregiudizievoli.
2. La parte acquirente viene immessa nel possesso legale del bene alienato, a tutti gli effetti utili e onerosi, dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

ART. 19 PREZZO

1. L'acquirente deve pagare per intero ed in unica soluzione il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della negoziazione, entro il termine fissato dal RUP per la stipulazione del contratto. E' consentita la rateizzazione dell'importo di aggiudicazione, per un periodo non superiore a 1 (uno) anno, pena la revoca della medesima aggiudicazione. In caso di rateizzazione dovrà essere prestata idonea garanzia fidejussoria.
2. In mancanza, il Comune tratterà la cauzione versata e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell'amministrazione, ferme restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale.

ART. 21 GARE ESPERITE

1. Gli esiti delle gare nonché quelli delle procedure negoziate, sono pubblicati all'Albo Pretorio On-line del Comune.
2. L'avviso di gara o procedura negoziata esperita descrive il numero delle offerte presentate, l'aggiudicatario, l'aumento percentuale e il prezzo contrattuale.

ART. 22 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione nonché alla pubblicazione sul sito web del Comune.

